SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 1° marzo 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 febbraio 1997, n. 30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669

All'articolo 1:

al comma 1, alla lettera a), le parole: « nell'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera *c)*, primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'articolo 13-*bis*, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera *c)*, terzo periodo » *e alle parole:* « per sussidi » *sono premesse le seguenti:* « nonché quelle »; *alla lettera d), numero 1), dopo le parole:* « dell'esercizio di opere pubbliche », *sono inserite le seguenti:* « e le imprese sub-concessionarie di queste »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* »;

al comma 4, primo periodo, la parola: « pagate » *è sostituita dalla seguente:* « pagati » *e le parole:* « per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere » *sono sostituite dalle seguenti:* « per effettuare interventi di cui alle lettere *a)* »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – *(Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). – 1.* Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane ».

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo la lettera c), *sono inserite le seguenti:*

« *c*-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";

c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni" »;

alla lettera d), *al numero 1) è premesso il seguente:*

« *01)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse »;

alla lettera d), *al numero 2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo capoverso, dopo la lettera e), *è inserita la seguente:*

« *e-bis)* stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) »;

b) al secondo capoverso, dopo le parole: « si applicano », *sono inserite le seguenti:* « , sotto la responsabilità del cedente, »;

al comma 5, le parole: « nella misura del 9 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « in misura ridotta »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, lettera *b*-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";

b) nel comma 6, le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 2645-*bis*. – *(Trascrizione di contratti preliminari)*. – *1*. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente »;

al capoverso 2, la virgola dopo la parola: « definitivo » *e soppressa ed è inserita dopo le parole:* « comma 1 »; *le parole:* « stipulato in » *sono sostituite dalle seguenti:* « o di altro atto che costituisca comunque »;

il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) »;

al capoverso 4, la parola: « fabbricati » *è sostituita dalla seguente:* « edifici » *e le parole da:* « ai soli effetti » *sino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* « per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi »;

il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le

modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti »;

al capoverso 6, è inserita una virgola dopo le parole: « singole unità » *e, prima della parola:* « completata », *sono inserite le seguenti:* « sia stata »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato" »;

al comma 2, le parole da: « nonché » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-*bis*, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione »;

al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 2825-*bis*. - *(Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare).* – L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis*, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare »;

al comma 4, il capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 2775-*bis*. - *(Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari).* – Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis*, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-*bis* »;

al comma 8, dopo le parole: « lettere *g)* e *h)* » *sono aggiunte le seguenti:* « limitatamente, per detta lettera *h)*, ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;" »;

al comma 11, dopo le parole: « situate in comuni » *è inserita la seguente:* « montani »;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari" »;

al comma 12, lettera a), *è soppresso il numero 1);*

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-*bis*. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), *il capoverso 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce" »;

la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

« *d)* nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili" »;

la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

« *f)* nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese" »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La norma di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo ».

All'articolo 5:

al comma 1, alla lettera a), *le parole:* « sentito il Ministro del tesoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata »; *la lettera* f) *è soppressa;*

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore »;

al comma 4:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

« *0a)* all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonché la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate" »;

dopo la lettera b), *sono inserite le seguenti:*

« *b-bis)* nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'opposizione non può essere proposta:

a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";

b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico" »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo le parole: "in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";

2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno" ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis.* – *(Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi).* – *1.* In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera *b)* del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni.

ART. 5-*ter*. – *(Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).* – *1.* In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni vòlte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 30 aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici ».

All'articolo 6:

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« *3.* Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

"*114.* I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati".

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 »;

al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*a)* i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;";

b) la lettera *d)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*d)* i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;";

c) la lettera *f)* del comma 206 è sostituita dalla seguente:

"*f)* le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze.";

d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

"*207.* I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera *b)* del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera *a)* del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.";

e) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

"208-*bis.* Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze" ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis.* – *(Proroga dei termini).* – *1.* I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della

riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 6-*ter*. *(Incremento del Fondo per l'occupazione)*. – *1.* Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 8:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « enti locali territoriali, » *sono inserite le seguenti:* « gli enti parchi nazionali, »; *dopo le parole:* « interventi di politica comunitaria, » *sono inserite le seguenti:* « gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le

università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, »;

al comma 5, dopo la parola: « ANCI » *sono inserite le seguenti:* « , l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) ».

All'articolo 9:

al comma 4, dopo la lettera c), *è aggiunta la seguente:*

« *c*-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997 »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« *9-bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3" ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: "antirosolia, antiparotite" è aggiunta la seguente: ", antipertosse" »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove

occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-*bis*. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

173-*ter*. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.

173-*quater*. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio".

4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4-*ter*. Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato »;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

5-*ter*. All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo" »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. La lettera *f)* del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"*f)* revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;" »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".

8-*ter*. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 1997".

8-*quater*. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".

8-*quinquies*. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso.

8-*sexies*. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".

8-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997 »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente," »;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. Nel comma 177 dell'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

10-*ter*. Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro

e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato'" »;

il comma 11 è soppresso;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

"47-*bis*. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000" »;

il comma 13 è soppresso;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633," sono inscrite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".

13-*ter*. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della dichiarazione annuale".

13-*quater*. Al comma 215, lettera *c)*, dell'articolo 3, la parola: "*c-bis)*" è sostituita dalla seguente: "*b-bis)*".

13-*quinquies*. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997 ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« ART. 10-*bis*. – *(Modifiche alla legge di bilancio)*. – *1*. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

ART. 10-*ter*. – *(Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli).* – *1.* All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".

2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevata al 10 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nè si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.

5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato è assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento" ».

All'articolo 12:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186 »;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'Amministrazione di provenienza ».

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14:

al comma 3, dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » *sono inserite le seguenti:* « alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile ».

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 17 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali.

1-*ter*. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio" ».

All'articolo 20 al comma 1, le parole: « introdotto dall'articolo 2, comma 16-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 » *sono sostituite dalle seguenti:* « introdotto dall'articolo 2, comma 16-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 ».

All'articolo 24 al comma 1, le parole: « otto giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giorni ».

L'articolo 25 è soppresso.

All'articolo 27:

al comma 1, primo periodo, le parole da: « fermi restando gli ambiti territoriali » *fino a:* « n. 194 del 20 agosto 1994 » *sono soppresse; le parole:* « citato decreto ministeriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 »; *e al medesimo comma, secondo periodo, le parole:* « medesime regioni è prorogato » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso »;

al comma 2 le parole: « e di cui all'articolo 1, comma 234 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di cui all'articolo 2, comma 215 », *e le parole da:* « , che continua ad essere disciplinata » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « , relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-*ter.* La disposizione del comma 2-*bis* si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-*quater.* Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-*bis* del presente articolo »;

al comma 3, nell'alinea, il numero: « 2.250 » *è sostituito dal seguente:* « 2.258 »; *e dopo la lettera* b) *è aggiunta la seguente:*

« *b-bis)* quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-*bis* ».

L'articolo 28 è soppresso.

All'articolo 29:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in data anteriore al 1° gennaio 1987 » *sono aggiunte le seguenti:* « o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni dalla data di immatricolazione »;

al comma 2, dopo le parole: « effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 » *sono inserite le seguenti:* « e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione »;

al comma 4, le parole: « rilasciato dal pubblico registro automobilistico » *sono sostituite dalle seguenti:* « richiesto al pubblico registro automobilistico »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto »;

al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 8, la parola: « appositi » *è soppressa e le parole:* « del fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'accantonamento ».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« ART. 29-*bis.* – *(Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati).* – *1.* È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della

navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.

2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*.

ART. 29-*ter*. – *(Disposizioni in materia di lotterie).* – *1.* In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.

ART. 29-*quater*. – *(Integrazione del Fondo occupazione).* – *1.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1925)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 9 gennaio 1997.

Assegnato alla 5ª e 6ª commissione (Bilancio e finanze), in sede referente, il 10 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 gennaio 1997.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 1997.

Esaminato dalla 5ª e 6ª commissione il 15, 16, 21, 22 e 23 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 29 e 30 gennaio 1997, 4 e 5 febbraio 1997 e approvato il 6 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3181):

Assegnato alla V e VI commissione (Bilancio e finanze), in sede referente, il 10 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 febbraio 1997.

Esaminato dalla V e VI commissione il 13, 17 e 18 febbraio 1997.

Esaminato in aula il 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio 1997 e approvato il 27 febbraio 1997.

———

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 marzo 1997. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 aprile 1997.

97G0063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 dicembre 1996 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service, con sede in Colico, zona industriale, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service, con sede in Colico, zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Curin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. LHS - Lario Helicopter Service.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1545

DECRETO 24 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Lario Catering alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 dicembre 1996 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Lario Catering, con sede in Colico, zona industriale, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Lario Catering alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Lario Catering e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Lario Catering, con sede in Colico, zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Curin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Lario Catering.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1545

DECRETO 24 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Elilario alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 dicembre 1996 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Elilario, con sede in Colico, zona industriale, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Elilario alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Elilario e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Elilario, con sede in Colico, zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Curin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Elilario.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1547

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 della marca di sigarette di produzione nazionale Bis (astuccio e cartoccio);

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Da mg/sigaretta nicotina	Da mg/sigaretta condensato	A mg/sigaretta nicotina	A mg/sigaretta condensato
Bis (astuccio e cartoccio)	1,05	13,5	1,0	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Bis (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

97A1544

DECRETO 28 febbraio 1997.

Variazione dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati (sigarette) e variazione della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 29 gennaio 1997, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il comma 84 dell'art. 1 ed il comma 152 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in base ai quali il Ministro delle finanze può disporre, con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerata l'opportunità di disporre l'aumento della indicata aliquota dal 57% al 58%, al fine di contribuire ad assicurare le maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata al 58%.

Art. 2.

In conseguenza della modifica dell'aliquota di base di cui all'art. 1, la tabella allegato *A* al decreto direttoriale del 29 gennaio 1997, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, rideterminata ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 9

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
13.260	60.774	15.966	10.000	100.000
13.753	62.131	16.366	10.250	102.500
14.246	63.489	16.765	10.500	105.000
14.740	64.846	17.164	10.750	107.500
15.233	66.204	17.563	11.000	110.000
15.727	67.561	17.962	11.250	112.500
16.220	68.919	18.361	11.500	115.000
16.712	70.277	18.761	11.750	117.500
17.206	71.634	19.160	12.000	120.000
17.699	72.992	19.559	12.250	122.500
18.193	74.349	19.958	12.500	125.000
18.686	75.707	20.357	12.750	127.500
19.180	77.064	20.756	13.000	130.000
19.673	78.422	21.155	13.250	132.500
20.166	79.779	21.555	13.500	135.000
20.659	81.137	21.954	13.750	137.500
21.153	82.494	22.353	14.000	140.000
21.646	83.852	22.752	14.250	142.500
22.140	85.209	23.151	14.500	145.000
22.633	86.567	23.550	14.750	147.500
23.125	87.925	23.950	15.000	150.000
23.619	89.282	24.349	15.250	152.500
24.112	90.640	24.748	15.500	155.000
24.606	91.997	25.147	15.750	157.500
25.099	93.355	25.546	16.000	160.000
25.593	94.712	25.945	16.250	162.500
26.085	96.070	26.345	16.500	165.000
26.579	97.427	26.744	16.750	167.500
27.072	98.785	27.143	17.000	170.000
27.269	99.328	27.303	17.100	171.000
27.467	99.871	27.462	17.200	172.000
27.664	100.414	27.622	17.300	173.000
27.861	100.957	27.782	17.400	174.000
28.059	101.500	27.941	17.500	175.000
28.552	102.858	28.340	17.750	177.500
29.046	104.215	28.739	18.000	180.000
29.538	105.573	29.139	18.250	182.500
30.032	106.930	29.538	18.500	185.000
30.525	108.288	29.937	18.750	187.500
31.019	109.645	30.336	19.000	190.000
31.512	111.003	30.735	19.250	192.500
32.006	112.360	31.134	19.500	195.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
53.217	170.735	48.298	30.250	302.500
53.711	172.092	48.697	30.500	305.000
54.203	173.450	49.097	30.750	307.500
54.697	174.807	49.496	31.000	310.000
55.190	176.165	49.895	31.250	312.500
55.684	177.522	50.294	31.500	315.000
56.177	178.880	50.693	31.750	317.500
56.671	180.237	51.092	32.000	320.000
57.163	181.595	51.492	32.250	322.500
57.656	182.953	51.891	32.500	325.000
58.150	184.310	52.290	32.750	327.500
58.643	185.668	52.689	33.000	330.000
59.137	187.025	53.088	33.250	332.500
59.630	188.383	53.487	33.500	335.000
60.123	189.740	53.887	33.750	337.500
60.616	191.098	54.286	34.000	340.000
61.110	192.455	54.685	34.250	342.500
61.603	193.813	55.084	34.500	345.000
62.097	195.170	55.483	34.750	347.500
62.590	196.528	55.882	35.000	350.000
63.083	197.885	56.282	35.250	352.500
63.576	199.243	56.681	35.500	355.000
64.069	200.601	57.080	35.750	357.500
64.563	201.958	57.479	36.000	360.000
65.056	203.316	57.878	36.250	362.500
65.550	204.673	58.277	36.500	365.000
66.043	206.031	58.676	36.750	367.500
66.536	207.388	59.076	37.000	370.000
67.029	208.746	59.475	37.250	372.500
67.523	210.103	59.874	37.500	375.000
68.016	211.461	60.273	37.750	377.500
68.510	212.818	60.672	38.000	380.000
69.003	214.176	61.071	38.250	382.500
69.495	215.534	61.471	38.500	385.000
69.989	216.891	61.870	38.750	387.500
70.482	218.249	62.269	39.000	390.000
70.976	219.606	62.668	39.250	392.500
71.469	220.964	63.067	39.500	395.000
71.963	222.321	63.466	39.750	397.500
72.455	223.679	63.866	40.000	400.000
73.442	226.394	64.664	40.500	405.000
74.429	229.109	65.462	41.000	410.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
75.415	231.824	66.261	41.500	415.000
76.402	234.539	67.059	42.000	420.000
77.389	237.254	67.857	42.500	425.000
78.376	239.969	68.655	43.000	430.000
79.362	242.684	69.454	43.500	435.000
80.349	245.399	70.252	44.000	440.000
81.335	248.115	71.050	44.500	445.000
82.321	250.830	71.849	45.000	450.000
83.308	253.545	72.647	45.500	455.000
84.295	256.260	73.445	46.000	460.000
85.281	258.975	74.244	46.500	465.000
86.268	261.690	75.042	47.000	470.000
87.255	264.405	75.840	47.500	475.000
88.241	267.120	76.639	48.000	480.000
89.228	269.835	77.437	48.500	485.000
90.215	272.550	78.235	49.000	490.000
91.201	275.265	79.034	49.500	495.000
92.188	277.980	79.832	50.000	500.000
93.174	280.696	80.630	50.500	505.000
94.160	283.411	81.429	51.000	510.000
95.147	286.126	82.227	51.500	515.000
96.134	288.841	83.025	52.000	520.000
97.120	291.556	83.824	52.500	525.000
98.107	294.271	84.622	53.000	530.000
99.094	296.986	85.420	53.500	535.000
100.081	299.701	86.218	54.000	540.000
101.067	302.416	87.017	54.500	545.000
102.054	305.131	87.815	55.000	550.000
103.041	307.846	88.613	55.500	555.000
104.027	310.561	89.412	56.000	560.000
105.013	313.277	90.210	56.500	565.000
106.000	315.992	91.008	57.000	570.000
106.986	318.707	91.807	57.500	575.000
107.973	321.422	92.605	58.000	580.000
108.960	324.137	93.403	58.500	585.000
109.946	326.852	94.202	59.000	590.000
110.933	329.567	95.000	59.500	595.000
111.920	332.282	95.798	60.000	600.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

Allegato Tabella A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
32.498	113.718	31.534	19.750	197.500
32.992	115.075	31.933	20.000	200.000
33.485	116.433	32.332	20.250	202.500
33.978	117.791	32.731	20.500	205.000
34.472	119.148	33.130	20.750	207.500
34.965	120.506	33.529	21.000	210.000
35.458	121.863	33.929	21.250	212.500
35.951	123.221	34.328	21.500	215.000
36.445	124.578	34.727	21.750	217.500
36.938	125.936	35.126	22.000	220.000
37.432	127.293	35.525	22.250	222.500
37.925	128.651	35.924	22.500	225.000
38.418	130.008	36.324	22.750	227.500
38.911	131.366	36.723	23.000	230.000
39.405	132.723	37.122	23.250	232.500
39.898	134.081	37.521	23.500	235.000
40.391	135.439	37.920	23.750	237.500
40.885	136.796	38.319	24.000	240.000
41.378	138.154	38.718	24.250	242.500
41.871	139.511	39.118	24.500	245.000
42.364	140.869	39.517	24.750	247.500
42.858	142.226	39.916	25.000	250.000
43.351	143.584	40.315	25.250	252.500
43.845	144.941	40.714	25.500	255.000
44.338	146.299	41.113	25.750	257.500
44.831	147.656	41.513	26.000	260.000
45.324	149.014	41.912	26.250	262.500
45.817	150.372	42.311	26.500	265.000
46.311	151.729	42.710	26.750	267.500
46.804	153.087	43.109	27.000	270.000
47.298	154.444	43.508	27.250	272.500
47.790	155.802	43.908	27.500	275.000
48.284	157.159	44.307	27.750	277.500
48.777	158.517	44.706	28.000	280.000
49.271	159.874	45.105	28.250	282.500
49.764	161.232	45.504	28.500	285.000
50.258	162.589	45.903	28.750	287.500
50.750	163.947	46.303	29.000	290.000
51.244	165.304	46.702	29.250	292.500
51.737	166.662	47.101	29.500	295.000
52.230	168.020	47.500	29.750	297.500
52.724	169.377	47.899	30.000	300.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

97A1657

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1997.

Ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, d'ora in avanti individuata con il termine «legge»;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 4 per quanto attiene l'applicazione della legge per l'anno finanziario 1997;

Viste le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge, da ciascun deputato e ciascun senatore circa il proprio riferimento ad un movimento o partito politico, rispettivamente trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500052/PI del 25 febbraio 1997 e dal Presidente del Senato della Repubblica con nota n. 305 del 25 febbraio 1997;

Viste le domande presentate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500054/PI del 25 febbraio 1997;

Visto il numero totale dei voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai partiti e movimenti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati comunicato dal Presidente della Camera dei deputati con nota n. 97022500053/PI del 25 febbraio 1997;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 4 della legge, di poter procedere alla ripartizione e conseguente erogazione ai movimenti e partiti politici della somma complessiva di L. 160.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1997;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, della legge circa il criterio di ripartizione della predetta somma di L. 160.000.000.000 tra i movimenti e partiti politici;

Visto che, ai fini del terzo periodo del comma 3 del citato art. 3, tra i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, solo la candidatura avente il contrassegno «Vallée d'Aoste» ha presentato regolare domanda e dichiarazione di riferimento e che, pertanto, a detto movimento deve essere corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'attuale stanziamento di lire 160 miliardi per il numero dei parlamentari eletti nel Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento al movimento stesso;

Considerato che il numero dei parlamentari di cui al precedente capoverso è pari ad una unità;

Considerato che, ai fini del quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 3 della legge, i partiti e i movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per le elezioni della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale e ai quali si applica il criterio di cui al periodo 3 del comma 3 del ripetuto art. 3 della legge sono:

Movimenti e partiti politici	Parlamentari
1) Alleanza Democratica	n. 4
2) Associazione Labour	n. 2
3) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	n. 1
4) Associazione Patto Segni	n. 3
5) Associazione Politica Giuseppe Saragat	n. 1
6) Associazione Socialisti Italiani	n. 12
7) Cobas per l'Autorganizzazione	n. 1
8) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	n. 7
9) Cristiano-Sociali	n. 9
10) Federazione Laburista	n. 9
11) Italia Democratica	n. 1
12) Italia Federale - Irene Pivetti	n. 1
13) Movimento dei Comunisti Unitari	n. 8
14) Movimento Italiano Democratico	n. 1
15) Movimento per la Democrazia La Rete	n. 6
16) Movimento per la dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	n. 9
17) Movimento Rinnovamento Siciliano	n. 1
18) Partito Federalista Lombardo	n. 1
19) Partito Socialista - Federazione dei Partiti Socialisti Regionali	n. 1
20) Union Autonomista Ladina	n. 1
21) Unione di Centro	n. 1
22) Union Valdotaine	n. 1
23) Associazione L'Ulivo i Democratici	n. 3
24) Destra di Popolo	n. 1
25) Federazione Laburista Lombarda	n. 1
26) Lega delle Regioni	n. 1
Totale . . .	n. 87

Considerato che la quota unitaria pari ad un novecentoquarantacinquesimo di lire 160 miliardi, ammonta a L. 169.312.169,3, arrotondata per difetto a L. 169.312.165;

Ritenuto, di conseguenza, che la quota spettante ai sopraelencati aventi diritto, individuati secondo i criteri che precedono, è pari all'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Vallée d'Aoste	L.	169.312.165
2) Alleanza Democratica	»	677.248.660
3) Associazione Labour	»	338.624.330
4) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	»	169.312.165
5) Associazione Patto Segni	»	570.936.495
6) Associazione Politica Giuseppe Saragat	»	169.312.165
7) Associazione Socialisti Italiani	»	2.031.745.980
8) Cobas per l'Autorganizzazione	»	169.312.165
9) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	»	1.185.185.155
10) Cristiano-Sociali	»	1.523.809.485
11) Federazione Laburista	»	1.523.809.485
12) Italia Democratica	»	169.312.165
13) Italia Federale - Irene Pivetti	»	169.312.165
14) Movimento dei Comunisti Unitari	»	1.354.497.320
15) Movimento Italiano Democratico	»	169.312.165
16) Movimento per la Democrazia La Rete	»	1.015.872.990
17) Movimento per la Dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	»	1.523.809.485
18) Movimento Rinnovamento Siciliano	»	169.312.165
19) Partito Federalista Lombardo	»	169.312.165
20) Partito Socialista - Federazione dei Partiti Socialisti Regionali	»	169.312.165
21) Union Autonomista Ladina	»	169.312.165
22) Unione di Centro	»	169.312.165
23) Union Valdotaine	»	169.312.165
24) Associazione L'Ulivo i Democratici	»	507.936.495
25) Destra di Popolo	»	169.312.165
26) Federazione Laburista Lombarda	»	169.312.165
27) Lega delle Regioni	»	169.312.165
Totale . . .	L.	14.899.470.520

Considerato pertanto che, ai fini del riparto e della successiva assegnazione ai sensi dei periodi uno e due del comma 3 dell'art. 3, sono disponibili L. 145.100.529.480 (160.000.000.000 — 4.899.470.520);

Considerato che, ai fini del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge, occorre ripartire la predetta somma residua di L. 145.100.529.480 in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate dai movimenti e partiti politici per la più recente elezione alla Camera dei deputati e che nel caso di una lista espressione di due o più partiti o movimenti la somma spettante viene ripartita in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento;

Considerato che, sulla base dei dati trasmessi dalla Camera dei deputati e in relazione alle dichiarazioni di riferimento e alle domande presentate, le liste unitarie aventi diritto alla ripartizione della suddetta somma residua sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%		Importo
1) Partito Democratico della Sinistra	7.894.118	21,37	L.	31.014.280.997
2) Forza Italia	7.712.149	20,88	»	30.299.364.182
3) Alleanza Nazionale	5.870.491	15,90	»	23.063.888.513
4) Lega Nord	3.776.354	10,22	»	14.836.477.501
5) Rifondazione Comunista	3.213.748	8,70	»	12.626.120.299
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	1.627.380	4,4	»	6.393.623.785
7) Federazione dei Verdi	938.665	2,5	»	3.687.811.618
8) Lista Pannella-Sgarbi	702.988	1,9	»	2.761.887.695
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore	339.351	0,9	»	1.333.236.629
10) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	72.062	0,2	»	283.116.001
11) Partito Sardo d'Azione	38.002	0,1	»	149.301.633
12) Partito Federalista	3.743	0,0	»	14.705.437

Considerato che, sempre sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati, le liste espressione di due o più partiti o movimenti sono le seguenti con diritto ai contributi a fianco di ciascuna indicati:

Liste	Voti validi	%		Importo	Eletti
1) Popolari	2.554.072	6,92	L.	9.317.653.501	91
Sudtiroler Volkspartei			»	511.958.984	5
Partito Repubblicano Italiano			»	204.783.593	2
Unione Democratica			»	0	0
Prodi			»	0	0
Totale...			L.	10.034.396.978	
2) Centro Cristiano Democratico	2.189.563	5,9	L.	2.867.439.704	18
Cristiano Democratici Uniti			»	5.734.879.408	36
Totale...			L.	8.602.319.112	

Ritenuto di dover provvedere a ripartire la somma di lire 160 miliardi tra i movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 14.899.470.520 viene ripartita e assegnata come segue:

1) Vallée d'Aoste	L.	169.312.165
2) Alleanza Democratica	»	677.248.660
3) Associazione Labour	»	338.624.330
4) Associazione Liberal Democratica per la Sicilia	»	169.312.165
5) Associazione Patto Segni	»	570.936.495
6) Associazione Politica Giuseppe Saragat	»	169.312.165
7) Associazione Socialisti Italiani	»	2.031.745.980
8) Cobas per l'Autorganizzazione	»	169.312.165
9) Coordinamento Nazionale dei Repubblicani per l'Unità della Sinistra Democratica	»	1.185.185.155
10) Cristiano-Sociali	»	1.523.809.485
11) Federazione Laburista	»	1.523.809.485
12) Italia Democratica	»	169.312.165
13) Italia Federale - Irene Pivetti	»	169.312.165

14) Movimento dei Comunisti Unitari	L.	1.354.497.320
15) Movimento Italiano Democratico	»	169.312.165
16) Movimento per la Democrazia La Rete	»	1.015.872.990
17) Movimento per la dignità del parlamentare e il rispetto della volontà dell'elettore	»	1.523.809.485
18) Movimento Rinnovamento Siciliano	»	169.312.165
19) Partito Federalista Lombardo	»	169.312.165
20) Partito Socialista - Federazione dei Partiti Socialisti Regionali	»	169.312.165
21) Union Autonomista Ladina	»	169.312.165
22) Unione di Centro	»	169.312.165
23) Union Valdotaine	»	169.312.165
24) Associazione L'Ulivo i Democratici	»	507.936.495
25) Destra di Popolo	»	169.312.165
26) Federazione Laburista Lombarda	»	169.312.165
27) Lega delle Regioni	»	169.312.165
Totale . . .	L.	14.899.470.520

Art. 2.

Ai sensi del primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la somma di L. 145.100.529.480 viene ripartita ed assegnata come segue:

1) Partito Democratico della Sinistra	L.	31.014.280.997
2) Forza Italia	»	30.299.364.182
3) Alleanza Nazionale	»	23.063.888.513
4) Lega Nord	»	14.836.477.501
5) Rifondazione Comunista	»	12.626.120.299
6) Rinnovamento Italiano - Lista Dini	»	6.393.623.785
7) Federazione dei Verdi	»	3.687.811.618
8) Lista Pannella-Sgarbi	»	2.761.887.695
9) Movimento Sociale Fiamma Tricolore	»	1.333.236.629
10) AT6 - Lega d'Azione Meridionale	»	283.116.001
11) Partito Sardo d'Azione	»	149.301.633
12) Partito Federalista	»	14.705.437
13) Popolari	»	9.317.653.501
14) Sudtiroler Volkspartei	»	511.958.984
15) Partito Repubblicano Italiano	»	204.783.593
16) Centro Cristiano Democratico	»	2.867.439.704
17) Cristiano Democratici Uniti	»	5.734.879.408
Totale . . .	L.	145.100.529.480

Art. 3.

Per le suddette somme verranno emessi n. 44 ordinativi diretti, da estinguersi secondo le modalità indicate dagli aventi diritto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1655

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1996.

Istituzione della tassa di ingresso in alcuni musei statali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso a momumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, recante interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1996 con il quale sono stati da ultimo nominati i componenti del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla succitata legge 23 luglio 1980, n. 502;

Viste le proposte di alcune soprintendenze relative alla istituzione della tassa d'ingresso nei musei di rispettiva competenza, in considerazione dei dati di affluenza dei visitatori recentemente registrati e dello stato di funzionamento dei singoli istituti che consente di esigere il biglietto;

Vista la nota n. 7578 del 28 marzo 1996 della Soprintendenza archeologica di Roma, concernente la proposta di aumento del biglietto d'ingresso nell'Anfiteatro Flavio e contestuale spostamento della biglietteria al piano terreno del monumento, misura che potrà entrare in vigore non appena sara realizzata, anche in via provvisoria, la bigletteria;

Vista la nota n. 17290 del 7 ottobre 1996 e successiva nota n. 19326 dell'8 novembre 1996 della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze concernente la proposta di rideterminazione della tassa d'ingresso nei musei di Palazzo Pitti, nell'ambito del riassetto generale delle collezioni del complesso museale di cui trattasi;

Vista la nota n. 8114 del 28 giugno 1996 della Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con la quale si propone l'istituzione di biglietteria autonome per il museo e per la necropoli di Tarquinia;

Vista la nota n. 17155 del 10 ottobre 1996 della Soprintendenza archeologica di Salerno con la quale è stata analogamente richiesta la possibilità di esigere due distinti biglietti per l'area archeologica e per il museo di Paestum;

Vista la nota n. 10892 del 25 luglio 1996 della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, concernente la richiesta di aumento del biglietto d'ingresso alla galleria Spada di Roma per l'inserimento per percorso museale della «Prospettiva del Borromini»;

Sentito il parere del comitato di cui alla legge n. 502/1980 nella riunione del 22 novembre 1996 e considerata l'opportunità di accogliere le proposte d'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso con decorrenza 1° gennaio 1997;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1997 è istituita o rideterminata la tassa d'ingresso negli istituti di seguito elencati, come indicato a fianco di ciascuno di essi:

Parco del Castello - Agliè (Torino)	L. 4.000
Museo archeologico - Venafro (Isernia)	» 4.000
Museo Pomposiano - Codigoro (Ferrara)	» 4.000
Museo archeologico dell'antica Capua S. Maria Capua Vetere (Caserta)	» 4.000
Museo di palazzo Taglieschi - Anghiari (Arezzo)	» 4.000
Museo archeologico statale - Formia (Latina)	» 4.000
Museo archeologico - Cassino (Frosinone)	» 4.000
Galleria Spada - Roma	» 8.000
Museo archeologico nazionale - Paestum (Salerno)	» 8.000
Templi di Paestum - Paestum (Salerno)	» 8.000
Museo archeologico nazionale - Tarquinia (Viterbo)	» 8.000
Necropoli - Tarquinia (Viterbo)	» 8.000
Museo degli argenti - Firenze	» 4.000
Galleria d'arte moderna - Galleria del costume di Palazzo Pitti - Firenze	» 8.000

L'accesso al Museo della carozze di Palazzo Pitti è autorizzato al visitatore munito del biglietto d'ingresso nella Galleria Palatina o nel Museo degli argenti o nella Galleria d'arte moderna di Firenze.

L'ingresso nel Museo delle porcellane situato all'interno del Giardino di Boboli, è gratuito.

L'importo della tassa d'ingresso nell'Anfiteatro Flavio di L. 10.000 comprensiva della visita al piano terra e ai piani superiori del monumento stesso, entrerà in vigore non appena realizzata, anche in via provvisoria, la biglietteria nel piano terreno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 dicembre 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 12

97A1550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Iris» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Iris» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 12 ottobre 1986, repertorio n. 137632, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8466, B.U.S.C. posizione n. 3531/222815, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A1551

DECRETO 11 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Gargano» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 22 marzo 1985, repertorio n. 135282, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7239,

B.U.S.C. posizione n. 3134/210970, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A1552

DECRETO 11 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Albachiara» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Albachiara» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 9 luglio 1986, repertorio n. 137174, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8380, B.U.S.C. posizione n. 3508/226548, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A1553

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1996.

Impegno della somma complessiva di lire 75,190 miliardi, per il 1996 in conto residui 1995, a favore dei comuni della regione Campania, di cui alle delibere CIPE 11 gennaio 1990 e 13 aprile 1994 (cap. 7500), ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/1981, concernente la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 1990 con la quale sono state — tra l'altro — quantificate le risorse da assegnare alle competenze regionali ed approvati i piani di utilizzo delle regioni Basilicata e Puglia;

Vista la delibera CIPE 13 aprile 1994, con la quale — tra l'altro — le disponibilità finanziarie delle regioni Campania, Puglia e Basilicata sono state rimodulate operativamente per gli anni 1993 e 1994 e programmaticamente per gli anni 1995 e 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726 per l'esercizio 1995;

Considerato che il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 — convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica — ha ridotto nella misura del 5% gli stanziamenti previsti per gli anni 1995 e 1996, rideterminando, quindi, rispettivamente in lire 95,190 miliardi e lire 95 miliardi quelli relativi agli interventi della citata legge n. 219/1981;

Vista la delibera CIPE 9 ottobre 1996 con la quale si rendono trasferibili le risorse finanziarie (*ex lege* n. 219/1981) per il 1995, già assegnate alla regione Campania per gli interventi di propria competenza ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994;

Vista la comunicazione — inviata con nota n. 3323 del 4 novembre 1996 dalla regione Campania — dell'approvazione da parte del consiglio regionale, avvenuta con deliberazione n. 81/1 del 31 ottobre 1996, del programma di interventi di cui alla deliberazione di giunta n. 92 del 24 luglio 1996 e approvato dal CIPE con la citata delibera del 9 ottobre 1996 come specificato nell'allegato *A* della stessa delibera CIPE;

Vista la legge di bilancio n. 551 del 28 dicembre 1995, per l'esercizio 1996;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare, in conto residui 1995, la somma complessiva di lire 75,190 miliardi a favore della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 75.190.000.000 è impegnata — in conto residui 1995 — a favore della regione Campania per gli interventi di cui alla delibera CIPE 9 ottobre 1996 — citata in premessa — secondo lo schema di seguito indicato:

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA

	(L./milioni)
1) Completamento opere edili della struttura di Avellino	20 000
2) Erogazione di contributi per la ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo (art. 22 della legge n. 219/1981 ed art. 8 della legge n. 730/1986)	35.590
3) Recupero di edifici di culto ed altri beni storici ed artistici danneggiati dal terremoto di cui:	
a) interventi individuati con delibera n. 064/1995:	
Agerola - chiesa Santa Maria a Miano	400
Benevento - chiesa San Salvatore	200
Cassano Irpino - chiesa Santa Maria la Longa	200
Cesinali - chiesa San Rocco	500
Cusano Mutri - chiesa Santa Maria del Castagneto	150
Marcianise - chiesa di Santa Croce	70
Monte San Giacomo - chiesa Madonna di Costantinopoli	600
Montella - convento di San Francesco a Folloni	100
Napoli Chiaiano - chiesa San Nicola di Bari	100
Ottaviano - chiesa San Gennarello e San Gennaro	300
Padula - chiesa San Michele Arcangelo	100
Pannarano - chiesa di Santa Maria a Cannavile	150
Pozzuoli - chiesa San Gennaro alla Solfatara	80
San Marco Evangelista - chiesa Spirito Santo (vecchia) e canonica	250
San Salvatore Telesino - chiesa Santa Maria Assunta	100
Sant'Antonio Abate - chiesa Madonna del Buon Consiglio	200
Venticano - chiesa Santa Maria	100
Totale . . .	3.600
b) interventi individuati con note dall'assessore ai beni culturali n. 977/SP del 25 giugno 1996 e n. 1173/seg. del 22 luglio 1996:	
Provincia di Avellino:	
Avellino - chiesa Monserrato	200
Avellino - chiesa SS. Rosario	400
Avellino - chiesa Trinità dei poveri di via L. Amabile	400
Cairano - chiesa San Martino e campanile	400
Carife - chiesa Santa Maria Assunta	500
Lacedonia - chiesa San Filippo	200
Lapio - chiesa Confraternita del Carmine	400
Lioni - chiesa Madre Santa Maria Assunta	800
Monteforte Irpino - chiesa San Martino	600
Montemarano - chiesa Santa Maria Assunta	220
Morra de' Sanctis - chiesa Santa Lucia	80
Prata di Principato Ultra - chiesa San Giacomo	200
Sant'Andrea di Conza - chiesa San Domenico	200
Sant'Angelo dei Lombardi - chiesa San Rocco	700
Serino - convento San Francesco	500
Volturara Irpina - chiesa San Michele Arcangelo	200
Totale . . .	6.000
Provincia di Benevento:	
Benevento - chiesa San Francesco	100
Foglianise - chiesa Santa Maria di Costantinopoli	100
Fragneto L'Abate - chiesa Santa Maria Assunta	100
Moiano - chiesa San Nicola Magno	100
Montesarchio - chiesa San Michele Arcangelo	150
Montesarchio - complesso convento San Francesco	100
Paduli - chiesa San Bartolomeo	150
San Lorenzello - chiesa San Donato	100
Vitulano - chiesa Santa Maria delle Grazie	100
Totale . . .	1.000

	(L./milioni)
Provincia di Caserta:	
Caiazzo - chiesa SS. Annunziata	200
Caserta - chiesa Madonna del Rosario (F. Tuoro)	100
Cellole - chiesa Santa Lucia	100
Formicola - palazzo Carafa	200
Galluccio - chiesa dell'Annunziata	100
Maddaloni - chiesa San Benedetto	100
Mondragone - chiesa San Michele in ex moenia	100
Piana di Monte Verna - chiesa San Nicola di Bari	150
Roccamonfina - chiesa Santa Maria della Carità	150
Sessa Aurunca - chiesa San Michele	100
Teano - chiesa San Pietro Apostolo	200
Totale . . .	1.500
Provincia di Napoli:	
Afragola - chiesa Santa Maria di Costantinopoli	200
Agerola - chiesa San Lorenzo	250
Giugliano in Campania - chiesa Ave Gratia Plena	100
Napoli - basilica dello Spirito Santo	100
Napoli - chiesa dei Gerolomini	300
Napoli - chiesa San Giovanni Battista in Marianella	100
Napoli - chiesa Sant'Anna (via Eurialo)	150
Napoli - chiesa Sant'Antonio Abate	200
Napoli - chiesa Santa Maria in Cosmodin	120
Pozzuoli - chiesa Santa Maria delle Grazie	180
Roccarainola - chiesa San Giovanni Battista	100
San Paolo Bel Sito - chiesa San Paolo l'Eremita	200
Totale . . .	2.000
Provincia di Salerno:	
Acerno - convento Sant'Antonio	200
Amalfi - chiesa San Biagio	250
Aquara - chiesa San Nicola di Bari	100
Atrani - chiesa Santa Geltrude	250
Bracigliano - chiesa SS. Annunziata	150
Cannalonga - chiesa Santa Maria Assunta	100
Caselle in Pittari - chiesa San Rocco	100
Castel San Giorgio - chiesa Santa Barbara	250
Cava de' Tirreni - chiesa San Francesco	500
Cava de' Tirreni - chiesa San Giacomo al borgo	150
Cava de' Tirreni - chiesa San Vincenzo	200
Corbara - chiesa Sant'Erasmo	200
Eboli - monastero San Benedetto	150
Ispani - istituto San Giuseppe	100
Moio della Civitella - chiesa San Bartolomeo Apostolo (fraz. Tellare)	150
Nocera Inferiore - Vescovado	400
Nocera Superiore - chiesa S. Apostolo Pietro	150
Novi Velia - chiesa Santa Maria del Monte Gelbison	150
Pagani - chiesa Madonna delle galline	200
Pontecagnano Faiano - chiesa Madre Sant'Antonio da Padova	150
Ravello - convento San Francesco	300
Roccadaspide - chiesa Sant'Antonio	150
Salerno - chiesa Santa Croce e San Bartolomeo Giovi	200
San Valentino Torio - chiesa Santa Maria	150
Sant'Arsenio - chiesa San Rocco	100
Sant'Egidio del Monte Albino - chiesa San Lorenzo	150
Tramonti - chiesa Sant'Elia Profeta	300
Vallo della Lucania - chiesa Sant'Antonio (fraz. Angellara)	150
Vibonati - chiesa SS. Trinità	100
Totale . . .	5.500
Totale fondi regionali . . .	75.190

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 75,190 miliardi graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

97A1548

DECRETO 17 dicembre 1996.

Impegno della somma complessiva di lire 19 miliardi, per il 1996 in conto residui 1995, a favore dei comuni delle regioni Puglia e Basilicata, di cui alle delibere CIPE 11 gennaio 1990 e 13 aprile 1994 (cap. 7500), ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/1981, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 1990 con la quale sono state — tra l'altro — quantificate le risorse da assegnare alle competenze regionali ed approvati i piani di utilizzo delle regioni Puglia e Basilicata;

Vista la delibera CIPE 13 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, sono state rimodulate operativamente le disponibilità finanziarie per gli anni 1993 e 1994 e, programmaticamente per gli anni 1995 e 1996, relative alle finalità di cui alla citata legge n. 219/1981, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge di bilancio n. 726 del 23 dicembre 1994, per l'esercizio 1995;

Vista la legge di bilancio n. 551 del 28 dicembre 1995, per l'esercizio 1996;

Considerato che il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 — convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica — ha ridotto nella misura del 5% gli stanziamenti previsti in bilancio per gli anni 1995 e 1996, rideterminando, quindi, rispettivamente in lire 95,190 miliardi e lire 95 miliardi quelli relativi agli interventi *ex lege* n. 219/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE 9 ottobre 1996 con la quale viene rimodulata e definitivamente assegnata la complessiva quota di lire 115 miliardi, a parziale modifica delle precedenti deliberazioni, a favore dei vari soggetti destinatari — citati in delibera — compresi nell'ambito degli interventi *ex lege* n. 219/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle regioni Basilicata e Puglia per gli interventi di propria competenza;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare, a favore delle regioni Basilicata e Puglia, la residua quota di lire 19 miliardi a valere sulle disponibilità in conto 1995 quali risorse finanziarie di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/1981 e successive integrazioni e modificazioni, ripartite con le citate delibere CIPE 11 gennaio 1990 e 13 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 19.000.000.000 è impegnata, in conto residui 1995, a favore delle regioni Basilicata per lire 17.575.000.000 e Puglia per lire 1.425.000.000, per gli interventi di cui alla delibera CIPE 9 ottobre 1996 citata in premessa, nelle entità e nelle destinazioni riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della stessa delibera CIPE, come di seguito indicato:

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE BASILICATA

	(L./milioni)
Interventi di competenza delle Comunità montane (contributi ai privati nel settore agricolo di cui all'art. 18 della legge n. 219/1981 e legge regionale n. 37/1981):	
Marmo-Platano	1.351,000
Melandro	1.256,000
Vulture	1.256,000
Alto Basento	1.447,000
Alto Bradano	814,000
Camastra-Alto Sauro	543,000
Alto Agri	814,000
Medio Basento	407,000
Lagonegrese	543,000
Medio Agri	271,000
Alto Sinni	362,000
Val Sarmento	181,000
Basso Sinni	452,000
Collina Materana	328,315
Totale . . .	10.025,315
Interventi di competenza delle amministrazioni provinciali:	
Potenza	322,000
Matera	995,000
Totale . . .	1.317,000
Interventi in conto interessi, ai sensi articoli 8 e 64 della legge n. 219/1981, per l'edilizia economico-popolare da parte delle cooperative edilizie	1.232,685
Manutenzione prefabbricati	440,000
Interventi per l'edilizia ospedaliera:	
Ospedale di Muro Lucano	1.300,000
Ospedale di Pescopagano	3.260,000
Totale . . .	4.560,000
Totale fondi regionali . . .	17.575,000

PROGRAMMA DI COMPETENZA REGIONE PUGLIA

	(L./milioni)
Alle Comunità montane per interventi di cui all'art. 8 della legge n. 219/1981:	
Anzano di Puglia	472
Ascoli Satriano	366
Celle di San Vito	115
Panni	472
Totale . . .	1.425

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 19.000.000.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

97A1549

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1997.

Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dall'acqua minerale Silvana di Galeata.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 ottobre 1995 con la quale il dott. R. Gulieri, curatore fallimentare della società Fonti minerali di Romagna - S.r.l., ha chiesto la revisione del riconoscimento dell'acqua minerale Silvana di Galeata (Forlì) o, in subordine, il riconoscimento *ex novo* dell'acqua minerale stessa ai fini dell'imbottigliamento e della vendita ed ha altresì comunicato che la società F.A.O.R. - S.r.l., con sede in Gambettola (Forlì), via Gramsci, 2, ha acquistato i beni aziendali della ditta Fonti minerali di Romagna - S.r.l.;

Considerato che la suddetta domanda è stata prodotta oltre il termine del 12 aprile 1993 previsto dalla circolare ministeriale n. 406/AG.2.6/146 del 12 febbraio 1993 per la presentazione delle domande di revisione e di dover procedere, pertanto, ad un nuovo riconoscimento dell'acqua minerale Silvana;

Vista la nota n. 3257/VET datata 28 gennaio 1997 dell'assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna concernente il rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale Silvana alla società F.A.O.R. - S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1985, n. 2460, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale Silvana in base ai criteri previsti dalle leggi allora vigenti;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Silvana di Galeata (Forlì).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il decreto ministeriale 11 luglio 1985, n. 2460 di cui alle premesse del presente decreto è revocato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato alla società F.A.O.R. S.r.l. ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1997

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A1555

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996-1998, in relazione al programma operativo multiregionale «Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'articolo 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/87 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'articolo 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'articolo 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle Regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996;

Vista la decisione C(96) 2796 del 10 ottobre 1996, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità interessate, il programma operativo multiregionale «Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali»;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 72 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate complessivamente in 36 miliardi di lire, di cui 26,320 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 9,680 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/87, nonché ai fondi propri dell'ISMEA (Ente vigilato dal MIRAAF), questi ultimi in ragione del 5 per cento della quota di finanziamento nazionale della sola misura di «assistenza tecnica e monitoraggio», pari complessivamente a 0,420 miliardi di lire per ciascun anno dal 1996 al 1999;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione annuale della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, n. 8443 in data 28 ottobre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del programma multiregionale «Servizi per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli meridionali», per il periodo 1996-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 26,320 miliardi di lire, di cui 26,257 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 e 0,063 miliardi di lire a carico dell'ISMEA, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46

ALLEGATO

PROGRAMMA MULTIREGIONALE «SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE MERIDIONALI» - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1998
(in miliardi di lire)

Multiregionale	Decisione U.E.	Fondo di rotazione L. 183/87				ISMEA	Totale complessivo
		1996	1997	1998	Totale	Totale	
Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali.	C(96)2796 del 10 ottobre 1996	1,799	10,259	14,199	26,257	0,063	26,320

97A1522

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria «Leader II» nelle regioni Sicilia e Lazio per il periodo 1996-1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Viste le decisioni della commissione delle Comunità europee C(96) 2157 e C(96) 2798 datate rispettivamente 20 agosto 1996 e 15 ottobre 1996, relative alla concessione di contributi comunitari per i programmi operativi da realizzare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Leader II» nelle regioni Sicilia e Lazio;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 48,916 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 65,732 miliardi di lire, di cui 51,040 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 14,692 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, n. 7004 e n. 8517, datate rispettivamente 17 settembre e 4 novembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria «Leader II» nelle regioni Sicilia e Lazio, per il periodo 1996-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 51,040 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni Sicilia e Lazio al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione.

4. Le regioni Sicilia e Lazio adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, potranno procedere ad ulteriori controlli.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1998
(in miliardi di lire)

Regioni	Decisione U.E.	Fondo di rotazione legge 183/1987			
		1996	1997	1998	Totale
Sicilia	C(96)2157 del 20 agosto 1996	11,580	8,280	6,600	26,460
Lazio	C(96)2798 del 15 ottobre 1996	8,394	8,093	8,093	24,580
	Totale . . .	19,974	16,373	14,693	51,040

97A1523

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Programmi di rilevanza interregionale 1996 e modifica della delibera CIPE 8 agosto 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agro-alimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, concernente norme per gli interventi programmati in agricoltura, reiterato con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, e convertito con modifiche con legge 5 novembre 1996, n. 578;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto-legge n. 386 del 1996 che al comma 1 autorizza per il 1996 la spesa di 517 miliardi per il completamento degli interventi pubblici nel settore agricolo; al comma 2 destina la predetta somma di 517 miliardi alla realizzazione di programmi di rilevanza nazionale, programmi interregionali e copertura di rate di mutuo contratte ai sensi dell'art. 18 della legge n. 984/1977, ai commi 3 e 4 prevede che la citata somma di 517 miliardi venga assegnata dal CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Comitato delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge n. 491/1993;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 3, il quale ai commi 1 e 8, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1996 cessino i finanziamenti in favore alle regioni a statuto ordinario previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 752/1986 e che le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 dello stesso art. 3, legge n. 549/1995 includano la somma del lire 1.130 miliardi vincolati per gli interventi nei settori dell'agricoltura, agro-industria e foreste;

Vista la legge 28 dicembre 1996, n. 550, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)» ed in particolare la tabella *B* nella quale è prevista la somma di lire 517 miliardi da destinare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo;

Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale», che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 (ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3) e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 34201/1034 del 6 agosto 1996 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso fra l'altro copia del verbale del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali di cui alla citata legge n. 491/1993, dal quale risulta che il medesimo Comitato ha conferito pieno mandato al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la formulazione del riparto dei fondi stanziati dal decreto-legge n. 386/1996 e per il suo successivo invio al CIPE;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, che, nel ripartire i 517 miliardi destinati dal citato decreto-legge n. 386/1989 ad interventi programmati in agricoltura, individua la specifica destinazione dei fondi da attribuire ai programmi di rilevanza nazionale e di quelli destinati alla copertura dei mutui ex art. 18 della legge n. 984/1977 mentre rinvia ad una successiva delibera per l'approvazione dei programmi interregionali;

Vista la nota n. 51085 del 18 novembre 1996, con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso al CIPE la proposta di approvazione dell'intervento «programmi interregionali» di cui al decreto-legge n. 386/1989 per un importo complessivo di 147 miliardi;

Considerato che la proposta concernente i programmi interregionali rappresenta un riparto fondi fra settori d'intervento più che una individuazione di specifici programmi;

Ritenuto tuttavia che l'approvazione da parte del CIPE dei singoli programmi interregionali, secondo quanto disposto dalla delibera 8 agosto 1996, costituirebbe una seconda approvazione dopo quella del Comitato permanente stabilita all'art. 2 del citato decreto-legge n. 386/1996, determinando pertanto un eccessivo appesantimento procedurale ed un correlativo allungamento dei tempi di attivazione degli interventi;

Vista la nota n. 51180 del 5 dicembre 1996, con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso al CIPE la proposta di modifica del riparto fondi fra programmi di rilevanza nazionale definito con la citata delibera 8 agosto 1996 (allegato *A)*, consistente in un incremento di 20 miliardi a favore dell'intervento di cui al punto 1*a)* dell'allegato (raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e dati) compensato da corrispondenti riduzioni a carico degli altri programmi di rilevanza nazionale;

Tenuto conto che l'esigenza di modifica del riparto dei fondi fra i programmi di rilevanza nazionale è motivata dall'esigenza di assicurare la continuità di funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale e che su tale modifica è intervenuta l'approvazione del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali nella seduta del 2 dicembre 1996;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il riparto per settori d'intervento, così come specificato nel successivo allegato *A*, della somma di 147 miliardi stanziati con decreto-legge n. 386/1996 citato in premessa a favore di programmi interregionali in agricoltura; l'approvazione di tale riparto sostituisce quella dei programmi prevista dal punto 2) della delibera 8 agosto 1996.

2. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali dei programmi interregionali di cui al punto precedente, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali informerà il CIPE dell'avvenuta approvazione, trasmettendo contestualmente i programmi approvati.

3. Il riparto delle risorse finanziarie fra i programmi di rilevanza nazionale, disposto con delibera CIPE 8 agosto 1996, è modificato incrementando per un importo di 20 miliardi i fondi a disposizione del programma «raccolta, elaborazione e diffusione di dati» e riducendo di un pari ammontare l'insieme degli altri programmi. Il nuovo riparto delle risorse fra programmi di rilevanza nazionale è riportato all'allegato *B* alla presente delibera.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 43

ALLEGATO A

RIPARTO FONDI PER PROGRAMMI INTERREGIONALI

SETTORI	Importo (in miliardi)
Agricoltura e qualità	24,0
Assistenza tecnica nel settore zootecnico (35 mld) e cofinanziamento degli interventi a favore di allevatori interessati dai problemi causati dalla BSE (35 mld)	70,0
Comunicazione e educazione alimentare	10,0
Sistema di interscambio tra i sistemi informativi	6,0
Promozione commerciale	10,0
Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali	10,0
Prove varietali	2,6
Supporti settore floricolo	3,0
Promozione servizi orientati allo sviluppo rurale	6,0
Formazione ed aggiornamento dei tecnici e dei divulgatori agricoli	3,0
Assistenza tecnica ed attività di studio e ricerca	2,4
Totale	147,0

ALLEGATO B

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI AI SENSI DELLA LEGGE N 491/1993.

Programmi di rilevanza nazionale	Importo in miliardi
1) Funzioni svolte in attuazione dell'art 2, comma 3, legge n. 491/1993	
a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati	89,650
b) cura delle relazioni internazionali ed attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie, nonché azioni di indirizzo e coordinamento, ivi compreso i controlli, da realizzare a livello nazionale. Per le iniziative volte ad assicurare la presenza italiana all'estero ed in particolare alle trattative dell'Unione europea	0,400
2) Funzioni svolte in attuazione dell'art 2, comma 6, della legge n 491/1993	
a) attività di ricerca ed informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale	38,200
b) attività relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali	90,500
c) commercializzazione dei prodotti agro alimentari	2,000
d) valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	7,800
e) attività delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli	2,500
3) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 10, legge n. 491/1993	
a) lotta incendi boschivi ed altri interventi forestali	47,000
b) attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari	4,000
Totale	282,050

97A1524

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 286/88. Lavori di completamento della rete idrica e fognaria del comune di Solofra. Importo finanziato L. 15.753.000.000. Ente attuatore consorzio A.S.I.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede. «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»,

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 286/88 stipulata in data 15 novembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio A.S.I. regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di completamento della rete idrica e fognaria del comune di Solofra;

Vista la nota del consorzio A.S.I. protocollo n. 2757 del 16 settembre 1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori attinenti il completamento della rete idrica e fognaria del comune di Solofra e la conseguenziale proroga della scadenza della convenzione al 31 dicembre 1998;

Vista la delibera del comitato direttivo del consorzio A.S.I. n. 96/14/120 del 1° luglio 1996;

Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1405 del 5 novembre 1996 afferma che «la variante in oggetto riguarda interventi necessari ed indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere» esprimendo così parere favorevole alla variante ed alla richiesta di proroga della convenzione;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo n. 9/4541 del 1° novembre 1996 precisa che «la variante alla convenzione originariamente stipulata realizza un ammodernamento della gestione dei sistema idrico, conseguendo anche risparmi nelle attività manutentive»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante per come specificato nella nota n. 2757 del 16 settembre 1996 già citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da conv ne	Da agg ne	Da variante
Lavori ed espropri	11.212	7.448	11.839
Imprevisti	687	4.451	21
Lievitazione prezzi	100	100	100
Spese generali	1.357	1.357	1.357
I.V A.	2.397	2 397	2 436
Totale	15.753	15.753	15.753

3. Di approvare la proroga, al 31 gennaio 1998, dei termini di convenzione.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 66

97A1525

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile con nota n. 81391 del 2 aprile 1996;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede né una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, né cause ostative al completamento del progetto FIO 89 n. 23 entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 53

97A1526

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei lavori pubblici.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO trasmesso dal Ministero dei lavori pubblici con note: n. 3260 del 29 dicembre 1995, n. 11193/36/1 del 20 novembre 1996, n. 2373 del 29 novembre 1996 e n. 3128 del 10 dicembre 1996;

Vista la propria delibera del 27 novembre 1996 con la quale è stato approvato il programma di completamento presentato dal Ministero della difesa che prevede, tra l'altro, il trasferimento delle economie realizzate a valere sul progetto FIO 89 n. 19 - Ministero difesa, in incremento del progetto FIO 86 n. 38 - Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti nonché la realizzazione di opere di completamento ai progetti FIO 84 n. 8 e 14 e FIO 86 n. 40 con economie e fondi ordinari di bilancio;

Considerato che il Ministero dei lavori pubblici ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei lavori pubblici richiamato in premessa.

In particolare ai progetti di seguito elencati sono assegnati su proposta del Ministero dei lavori pubblici i seguenti fondi per l'importo complessivo di lire 17.667 mln:

FIO 84 prog. n. 14 lire 11.231 mln;

FIO 86 prog. n. 40 lire 6.436 mln.

Alla copertura di detti costi si fa fronte su proposta del Ministero dei lavori pubblici mediante la riduzione dei finanziamenti a valere sui progetti di seguito elencati:

FIO 83: prog. n. 4 economie realizzate 2.700 mln;
prog. n. 5 economie realizzate 4.616 mln;
prog. n. 6 economie realizzate 1.820 mln.

FIO 85: prog. n. 18 economie realizzate 8.531 mln.

Il progetto FIO 86 n. 38 viene incrementato della somma di lire 11.504 mln proveniente dal progetto FIO 89 n. 19 richiamato in premessa. Le amministrazioni competenti provvederanno ad adottare i conseguenti provvedimenti contabili.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero dei lavori pubblici curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50

97A1527

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero della sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dal Ministero della sanità con nota n. 100/SCPS/4.16954 del 12 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che il progetto FIO 1983 n. 16, ancora in corso di realizzazione, sarà completato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno, assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero della sanità richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta del Ministero della sanità le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero della sanità curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

97A1528

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Calabria con delibera n. 360 del 6 febbraio 1996, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che la regione ha incluso nel proprio programma di completamento i progetti FIO 83 «Costruzione porto di IV classe di Tropea»; FIO 84 n. 39, n. 40 e n. 41; FIO 85 n. 49, n. 51 e n. 52; FIO 86 n. 97, n. 98, n. 99, n. 273, n. 274, n. 275 e n. 278; FIO 89 n. 41 e n. 42 da completare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione ha previsto che le economie realizzative siano impiegate nell'ambito degli stessi progetti per opere complementari o migliorative;

Rilevato che la regione, nell'ambito del predetto programma di completamento ha deliberato di utilizzare le somme a disposizione per il non dovuto pagamento Iva, relative ai progetti FIO 86 n. 274 e n. 275, nei medesimi progetti, per l'esecuzione di opere ritenute necessarie al funzionamento delle strutture portuali;

Considerato che i maggiori costi da sostenere per il completamento dei seguenti progetti sono a carico degli enti sottoindicati, come specificato dalla regione nelle schede informative fatte pervenire in data 15 maggio 1996 e 4 luglio 1996 in esito alla richiesta avanzata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica:

FIO 83: Progetto - «Costruzione porto di IV classe di Tropea»: 4.220 mln. con ricorso ai finanziamenti previsti per il POP;

FIO 84: Progetto 39: 14.352 mln di cui 9.972 mln. a carico della regione e 4.380 mln. con ricorso a fondi Envireg;

FIO 84: Progetto 40: 11.250 mln. a carico della regione;

Progetto 41: 11.134 mln. a carico della regione e con ricorso a fondi Envireg;

FIO 86: Progetto 97: 7.860 mln. con ricorso a finanziamenti previsti per il POP;

Rilevato inoltre che la regione ha segnalato la necessità di finanziamenti aggiuntivi per complessivi 23.415 mln per il completamento funzionale dei seguenti progetti FIO 83 «Costruzione porto di IV classe di Tropea»; FIO 84 n. 40; FIO 86 n. 97, n. 99, n. 275, n. 278; FIO 89 n. 41, senza indicare le relative fonti di copertura;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Calabria richiamato in premessa.

In particolare, al progetto FIO 85 n. 49 sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di lire 638 mln. per il ripristino del lungomare, area di pertinenza portuale, distrutto dalle mareggiate del 93 e del 96.

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante corrispondente riduzione di finanziamenti di lire 638 mln. a valere sul progetto FIO 84 n. 38 per economie realizzate.

La regione comunicherà al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici tempestivamente i provvedimenti adottati per la copertura dei finanziamenti aggiuntivi necessari per il completamento funzionale dei progetti FIO 83 «Costruzione porto di IV classe di Tropea»; FIO 84 n. 40; FIO 86 n. 97, n. 99, n. 275, n. 278; FIO 89 n. 41, richiamati in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60

97A1530

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 27 febbraio 1997, n. 17.

Applicazione dell'art. 2, comma 176, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti titolari di contabilità speciale non assoggettati al regime di tesoreria unica
Alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Com'è noto l'art. 2, comma 176, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'art. 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice «ministero - capitolo» del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento.

La cennata norma dispone, altresì, che gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro.

A questo riguardo si comunica che in entrambi i campi «ministero» e «capitolo» dell'ordinativo va riportato il codice «999».

Qualora, invece, vengano utilizzati fondi provenienti da capitoli di bilancio non più vigenti, nel campo «ministero» andrà riportato il codice «999» e nel campo «capitolo» quello soppresso.

Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni e agli enti emittenti gli ordini privi dell'indicazione «ministero - capitolo» o della predetta codifica.

Le stesse sezioni di tesoreria daranno comunque esecuzione agli ordini emessi per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile. In queste circostanze, i relativi ordini di pagamento dovranno essere corredati da una dichiarazione a firma del titolare della contabilità speciale attestante la situazione di emergenza prevista dalla normativa e dovranno recare nel campo «ministero» il codice «099» e nel campo «capitolo» il codice «0». In mancanza di detta dichiarazione, le sezioni di tesoreria restituiranno i titoli di spesa.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni e degli enti in indirizzo per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa suindicata.

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

97A1618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, firmato a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

Il giorno 24 gennaio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, firmato a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 5 novembre 1996 n. 595, pubblicata nel supplemento ordinario n. 205 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.

In conformità all'art. 18 l'accordo è entrato in vigore in data 24 gennaio 1997.

97A1566

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 23 giugno 1993.

Il giorno 23 gennaio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 23 giugno 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 5 novembre 1996 n. 594, pubblicata nel supplemento ordinario n. 205 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996.

In conformità all'art. 13 l'accordo è entrato in vigore in data 23 gennaio 1997.

97A1567

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1997 vistato dalla ragioneria centrale il 14 febbraio 1997 il dott. D'Orazi Marco, nato a Bologna il 21 febbraio 1993, è riammesso a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

97A1600

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1997 vistato dalla ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 20 febbraio 1997, i sottoindicati notaio sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Bertelli Renato, nato a Castigliole d'Asti il 21 maggio 1922, notaio residente nel comune di Canelli (distretto notarile di Asti), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 maggio 1997;

Bettoni Cesare, nato a Brescia il 7 giugno 1922, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 giugno 1997;

Fantasia Sergio, nato a Sora (Frosinone) il 17 luglio 1922, notaio residente nel comune di Somma Lombardo (distretto notarile di Milano), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 luglio 1997;

Ferrando Ottavio, nato a Rivarolo Ligure (Genova) il 12 giugno 1922, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 giugno 1997;

Ferrazzi Edo Franco, nato a Milano il 16 maggio 1922, notaio residente nel comune di Gallarate (distretto notarile di Milano), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 maggio 1997;

Foglia Luigi Uriele, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) il 15 giugno 1922, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 giugno 1997;

Gianfelice Angelo, nato a Cittaducale (Rieti) il 3 agosto 1922, notaio residente nel comune di Rieti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 agosto 1997;

Iclo Giuseppe, nato a Caltanissetta il 23 agosto 1922, notaio residente nel comune di Caltanissetta, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 agosto 1997;

Italia Luigino, nato a Napoli il 15 agosto 1922, notaio residente nel comune di Atripalda (distretto notarile di Avellino), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 agosto 1997;

La Ciura Luca, nato a Rosolini (Siracusa) il 1° giugno 1922, notaio residente nel comune di Rosolini (distretto notarile di Milano), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° giugno 1997;

Linares Mario, nato a Lendinara (Rovigo) il 14 luglio 1922, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 luglio 1997;

Manfiafico Nestore, nato a Roccavedandro (Caserta) il 1° agosto 1922, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° agosto 1997;

Ostini Pier Felice, nato a Dronero (Cuneo) il 6 giugno 1922, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 giugno 1997;

Riggio Alessandro, nato a Butera (Caltanissetta) il 5 maggio 1922, notaio residente nel comune di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 maggio 1997;

Savona Antonio, nato a Sora (Frosinone) il 12 giugno 1922, notaio residente nel comune di Massa Marittima (distretto notarile di Grosseto), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 giugno 1997;

Tribuzio Catello, nato in Rionero del Vulture (Potenza) il 13 giugno 1922, notaio residente nel comune di Pomigliano d'Arco (distretto notarile di Napoli), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 giugno 1997.

97A1570

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Leone costruzioni S.r.l., in Potenza

Con decreto 21 gennaio 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 191.890.030, dovuto dalla Leone costruzioni S.r.l. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1997, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Basilicata, è incaricata della esecuzione del decreto è provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A1568

Sospensione della riscossione di imposte dirette dalla «Aspo frutta», in Carovigno

Con decreto 6 dicembre 1996, la riscossione del carico tributario di L. 84.057.414, dovuto dalla Aspo frutta, con sede in Carovigno (Brindisi), è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere su beni immobili e strumentali della sopromenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A1569

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Riposto ad accettare un legato

Con decreto n. 772/2329/Set. 1° del 30 gennaio 1996 del prefetto della provincia di Catania il circolo didattico di Riposto, è autorizzato ad accettare un legato del valore di L. 10.000.000 disposto dal signor Di Francesco Giuseppe, deceduto a S. Venerina il 4 febbraio 1995.

97A1571

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto n. 6602/Div. 1ª del 13 settembre 1995 del prefetto della provincia di Milano il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano, è autorizzato ad accettare la donazione di nominali 50.000.000 in C.C.T. 1° febbraio 1987-1997 ind. più interessi maturati e maturandi, disposta dalla signora Lidia Toresani.

97A1572

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto n. 530/Div. 1ª del 1° marzo 1996 del prefetto della provincia di Milano il legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, è autorizzato ad accettare l'eredità costituita dalla quota del 50% di beni mobili, al netto di legato e passività varie del valore stimato di L. 182.092.856 disposta dalla signora Giberti Lucia vedova Urtecci, deceduta a Como il 10 ottobre 1994.

97A1573

Autorizzazione alla direzione didattica di Canelli ad accettare una donazione

Con decreto n. 10441/2° sett. del 25 novembre 1995 del prefetto della provincia di Asti la direttrice didattica del circolo del comune di Canelli, è autorizzata ad accettare la donazione di sussidi didattici del valore complessivo di L. 42.818.000 disposta da parte del comitato genitori di Canelli.

97A1574

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Stefano Belbo ad accettare una donazione

Con decreto n. 2967/22139/Set. 1ª del 9 marzo 1996 del prefetto della provincia di Cuneo il direttore didattico del circolo di S. Stefano Belbo, è autorizzato ad accettare la donazione di sussidi didattici del valore complessivo di L. 41.994.000 disposta dalla direzione didattica di S. Mauro Torinese.

97A1575

Autorizzazione alla scuola media statale «Due Risorgimenti» di Calderara di Reno ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 614 del 19 marzo 1996 il preside della scuola media statale «Due Risorgimenti» di Calderara di Reno è stato autorizzato ad accettare la donazione di una attrezzatura didattica del valore di L. 2.280.000 fatta dalla sig.ra Ungarelli Graziana in nome e per conto dei genitori degli alunni della sezione staccata di Sala Bolognese.

Con decreto prefettizio n. 1732 del 29 agosto 1996 il preside della scuola media statale «Due Risorgimenti» di Calderara di Reno è stato autorizzato ad accettare la donazione di una attrezzatura didattica del valore di L. 975.000 fatta dal comitato genitori della sezione staccata di Padulla-Sala Bolognese.

97A1606

Autorizzazione alla scuola media statale «A.M. Valsalva» di Imola ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2066 del 26 novembre 1996 il preside della scuola media statale «A.M. Valsalva» di Imola è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 4.399.999 fatta dalla comunità parrocchiale «S. Maria del Carmine» di Toscanella.

97A1607

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante: «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 219 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 68, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 19, comma 6, undicesimo rigo, dove è scritto: «Per produzioni di con caratteristiche ...», leggasi: «Per produzioni di *idrocarburi* con caratteristiche ...».

97A1653

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, recante: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996).

Nell'allegato I al decreto presidenziale citato in epigrafe, al punto 1, riportato alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità riportato qui di seguito:

CE

deve intendersi sostituito dal seguente:

7A1654

ERRATA-CORRIGE

'omunicato relativo al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997).

All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella arte in cui sostituisce l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, al rz'ultimo rigo, dove è scritto: «... purché risulti *temporaneamente* delimitato, ...», leggasi: «... purché risulti *mporalmente* delimitato, ...».

'A1613

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500